DEL 07 OTT. 2015

### SCHEMA DI CONTRATTO

Contratt	o n. 201	SCHEMA DI CONTRATTO	
CONTRA DELL'AZ	ATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI IENDA SANITARIA UNICA REGIONALE.	TRASPORTI NON PREVALENTEMENTE SANITARI, PR	ER LE NECESSITA
In esecu (ASUR), sentata	uzione della determina n/ASURDG con sede legale in Via Caduti del Lavoro dal dott,	in data//201, esecutiva, tra l'Azienda Sanitar o 40 - 60131 Ancona, codice fiscale e partita IVA 021 nato a il the agisce nell'esercizio della delega conferita dal l'	ia Unica Regional 75860424, rappre , in qualità c
dell'ASU	R con la determina sopra citata (di seguit	o denominata «ASUR»)	Direttore General
l'operato	ore economico	e con rada -	
	n, codice fiscale	, con sede a partita IVA,	Via
	, nato/a	parata 1777	in qualità d
seguito (	denominato « <i>Prestatore</i> »)	mandatario di raggruppamento temporaneo con	(d
	SI STIPU	JLA IL SEGUENTE CONTRATTO:	
Sommar			
ART. 1.	OGGETTO DEL CONTRATTO		
ART. 2.			
ART. 3. ART. 4.			
ART. 5.			
ART. 6.			
ART. 7.			
ART. 8.			
ART. 9.			
ART. 10.			
ART. 11.			
ART. 12. ART. 13.			
ART. 14.			
ART. 15.			
ART. 16.	RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO	CIADILITA DEI FLUSSI FINANZIARI	5
ART. 17.	REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO	22 OLETA DEL 1 LOSSI FINANZIARI.	5
ART. 18.	PENALI	MDIMENTO	5
ART. 19.	THE CONTROL OF THE THAT IT	-141P1141FIX I ( )	
ART. 20.		***************************************	b
ART. 21. ART. 22.			
ART. 23.	SURAPPALTO	RISCHI DA INTEDEEDENZE	
ART. 24.			
ART. 25.	FORO COMPETENTE		7
ART. 26.	or mode i and the continual to		
ART. 27.			
ART. 28.	DOMICILIO DELLE PARTI		8
ART. 1.	OGGETTO DEL CONTRATTO		
1. II	presente contratto ha per oggetto il s	ervizio di trasporti non prevalentemente sanitari (T	NDO)
		nze delle Aree Vaste di seguito specificate, per un imp	NPS), occorrente
•	(1V/\ C3CITE).	ar regules specificate, per un imp	orto complessivo
2. Ai	fini del presente contratto s'intende:		
<i>a)</i> pe	r «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regi	onale, con sede legale in via Caduti del Lavoro 40 - 60	404.4
		eressate all'appalto, di seguito indicate con la relativa s	
1.	Area Vasta n. 1 - Fano (PU);	eressate an apparto, di seguito indicate con la relativa s	sede:
2.	Area Vasta n. 2 - Fabriano (AN);		
	. ,,		
Azier	nda Sanitaria Unica Regionale		
Il Dire	ettore Area Acquisti e Logistica	(Ragione sociale Prestat	tore)
	/ <i>UX</i> >		

- 3. Area Vasta n. 3 Macerata;
- 4. Area Vasta n. 4 Fermo;
- 5. Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno;
- c) per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;
- d) per «Codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.
- e) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni.

#### MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 2.

- 1. Il Prestatore dovrà eseguire il servizio con le modalità dettagliatamente descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, inserito negli atti di gara, che costituisce parte integrante del presente contratto.
- Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione, quanto espressamente stabilito nel presente contratto si intende integrato sia da quanto previsto nel capitolato speciale nonché negli atti costituenti la documentazione di gara del presente appalto, di cui il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza, sia dall'offerta tecnica ed \_/201\_\_ relativa al presente appalto, a tutti gli effetti impegnativa per lo stesso Prestatore, secondo quanto ivi riportato.

### QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DA ESPLETARE

- 1. Il Prestatore dovrà eseguire il servizio di trasporti non prevalentemente sanitari mettendo a disposizione equipaggio e automezzo, secondo la tipologia indicata nel capitolato speciale, per l'importo presunto riferito a ciascuna Area Vasta
- 2. I quantitativi indicati sono soggetti a variazioni durante il periodo di validità del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 311 del Regolamento, in relazione alle necessità effettive dell'AV interessata all'appalto.
- 3. Il presente appalto rientra in un progetto generale di esternalizzazione del servizio di TNPS occorrenti per le attività istituzionali dell'ASUR/AV, secondo l'ambito territoriale di competenza; pertanto, nel corso del contratto di appalto, l'ASUR potrà richiedere al Prestatore l'estensione dell'appalto per servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57, commi 4 e 5 del Codice.

#### ART. 4. CONTROLLI E VERIFICHE

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ASUR/AV procederà a controlli e verifiche della quantità e qualità delle prestazioni erogate, con le modalità stabilite nel capitolato speciale, ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite.

## ART, 5. DURATA DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto ha la durata di mesi 36, a decorrere dal \_\_\_\_\_/201\_\_\_ (presumibilmente dal \_\_\_\_\_\_201\_\_\_) fino al
- Il Prestatore dovrà comunque dare inizio alla esecuzione del servizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ASUR di voler procedere alla stipulazione del contratto, salvo accordo tra le parti di anticipare o posticipare l'inizio del contratto.
- In caso di ritardo nell'inizio del servizio, per causa non imputabile al Prestatore, il contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio, con la stessa durata.
- L'affidamento del servizio è soggetto ad un periodo di prova di giorni 60; qualora il periodo di prova abbia esito favorevole, l'appalto del servizio è affidato a titolo definitivo per la durata prevista.
- 5. In caso di esito negativo, la prova potrà essere ripetuta per uguale periodo, oppure si procederà alla risoluzione del contratto.

#### ART. 6. **PREZZO**

- Per l'esecuzione del servizio richiesto, il Prestatore emetterà fattura a carico dell'ASUR per il prezzo dovuto con riferimento a tutte le prestazioni e servizi elencati all'art. 15 del capitolato speciale al netto del ribasso d'asta indicato in offerta; nessun altro compenso è dovuto al Prestatore oltre quanto stabilito nel suddetto articolo.

#### ART. 7. PERSONALE DEL PRESTATORE

- 1. Il Prestatore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e adeguatamente addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Prestatore, sia nei confronti dell'ASUR che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.
- Il Prestatore dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, che i requisiti professionali del personale utilizzato siano corrispondenti a quanto dichiarato in fase di presentazione dell'offerta; a tale scopo, in caso di nuova immissione e/o sostituzione di personale, il Prestatore dovrà comunicare preventivamente il nominativo e il relativo curriculum formativo, per la valutazione preventiva, da parte dell'AV, dell'idoneità del profilo professionale in rapporto al servizio da svolgere.

- 3. Per i servizi da espletare nei presidi dell'AV, il Prestatore ha l'obbligo di comunicare, con le modalità stabilite dalla stessa AV, l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare con preavviso di giorni 5 ogni successiva variazione.
- 4. Tale elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso nei presidi dell'AV dei lavoratori occupati dal Prestatore, che durante l'esecuzione del contratto devono esporre in evidenza, in ogni momento, la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
- 5. Il Prestatore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed è sottoposto, con oneri a carico del Prestatore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. In ogni momento l'AV potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.
- 6. Il servizio in oggetto ha rilievo di servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146; pertanto, nell'eventualità di uno sciopero del proprio personale, il Prestatore dovrà comunque garantire le prestazioni richieste dall'AV per il regolare e continuativo funzionamento dei servizi essenziali, secondo la programmazione dei servizi assicurati nell'ambito di ogni presidio compreso nell'oggetto del contratto.
- 7. Il Prestatore è obbligato a osservare le norme e prescrizioni risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

8. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Prestatore.

# ART. 8. CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Prestatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, allorché il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal Prestatore subentrante.

# ART. 9. REFERENTE DEL PRESTATORE

- 1. Ai fini della verifica e del monitoraggio del servizio durante l'esecuzione del contratto, il Prestatore deve designare:
- a) una persona in qualità di «Responsabile», munita di delega espressa da parte del Prestatore, che deve essere a disposizione dell'AV per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento del servizio, con la funzione di controllare e fare rispettare dal personale del Prestatore le funzioni e i compiti stabiliti;
- 2. Il Prestatore deve comunicare il nominativo del Responsabile al RUP e al Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito anche «DEC»), prendendo atto e accettando che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile, dovranno intendersi fatte direttamente al Prestatore.
- 3. Nell'esecuzione del contratto, il Prestatore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall'ASUR ai sensi dell'art. 300 del Regolamento.

# ART. 10. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL PRESTATORE

- 1. Il Prestatore dovrà assicurare che il proprio personale, nell'esecuzione del contratto, mantenga un contegno riguardoso e corretto e si presenti in modo decoroso e igienico, indossando una divisa da lavoro adeguata al servizio svolto, di colore e foggia concordate con l'AV, con la scritta o il distintivo di riconoscimento del Prestatore.
- 2. Il personale dipendente del Prestatore deve attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro e uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'ASUR e/o dall'AV per il proprio personale, in particolare deve:
- a) svolgere il servizio negli orari prestabiliti, prendendo atto che variazioni dell'orario di servizio sono ammesse solo se preventivamente concordate con il personale ASUR preposto all'esecuzione del contratto;
  - b) rispettare gli ordini di servizio, eseguendo le prestazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- c) prendere visione dei documenti d'ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e, comunque, mantenere il segreto d'ufficio su documenti, fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ASUR/AV.
- 3. Il Prestatore s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o che non risultassero idonei all'espletamento dei servizi richiesti; le segnalazioni e le richieste dell'ASUR/AV in tal senso sono impegnative per il Prestatore.

Azienda Sanjtaria Unica Regionale	
Il Direttore Area Acquisti e Logistica	(Ragione sociale Prestatore)
J. G. Logistico	

#### ART. 11. RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE

- 1. Il Prestatore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'ASUR o di terzi, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Prestatore da parte di società assicuratrici.
- 2. Il Prestatore dovrà segnalare immediatamente al DEC qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno dei presidi dell'AV, per fatto imputabile ai dipendenti del Prestatore.
- 3. Il Prestatore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvede l'ASUR, addebitando al Prestatore le relative spese sostenute.
- 4. La sorveglianza da parte dell'AV non diminuisce la responsabilità del Prestatore per tutto quanto attiene all'espletamento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Prestatore.
- 5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento del servizio e agissero direttamente nei confronti dell'ASUR, invocando la responsabilità del committente, l'ASUR potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Prestatore, per il recupero del danno risarcito.
- 6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'AV s'impegna a dare comunicazione al Prestatore dell'azione di terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo di raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata.

# ART. 12. ASSICURAZIONI

- 1. Il Prestatore dovrà stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, a proprie spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all'ASUR e/o a terzi nell'esecuzione del contratto, per un massimale non inferiore all'importo del contratto, con l'obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata all'ASUR c/o il domicilio eletto per il presente appalto.
- 2. In mancanza di tale prova, non potrà essere rilasciato alcun certificato di pagamento a favore del Prestatore, il quale nessuna eccezione e pretesa potrà sollevare al riguardo.

# ART. 13. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEL CONTRATTO

- 1. Prima di iniziare l'esecuzione del contratto, il Prestatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:
- a) comunicare l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato per l'esecuzione del servizio;
- b) comunicare il nominativo del "Responsabile", ai sensi dell'art. 9;
- c) trasmettere copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all'ASUR e/o a terzi nell'esecuzione del contratto;

# ART. 14. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

- 1. Per la prestazione eseguita dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle seguenti indicazioni:
- a) l'ASUR è organizzata in 6 Aree Organizzative Omogenee di seguito riportate con il relativo Codice Univoco Ufficio (CUU), che è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco indispensabile al Sistema di Interscambio (SdI) ed allo snodo regionale Marche per recapitare correttamente la fattura all'ufficio destinatario, come di seguito riportato:

Area organizzativa omogenea	CUU
ASUR Direzione Generale	UFKSW3
Area Vasta n. 1	UCQLED
Area Vasta n. 2	KQESGN
Area Vasta n. 3	0SH9XI
Area Vasta n. 4	0TXQBM
Area Vasta n. 5	B7TZLF

- b) la Regione Marche ha strutturato uno snodo regionale che prevede come obbligatorio l'inserimento nel tracciato di fattura elettronica anche del riferimento all'ordine di acquisto e alla data, da indicare nei relativi campi del tracciato:
  - 1. CAMPO NUMERO 2.1.2.2 <IdDocumento>
  - 2. CAMPO NUMERO 2.1.2.3 < Data >
  - c) nel caso in cui non sia emesso un ordine, indicare obbligatoriamente "NO ORDINE" e data emissione fattura;
- d) per agevolare il processo di liquidazione, nel campo CAMPO NUMERO 2.1.1.11 <CAUSALE>, indicare la struttura richiedente di riferimento (Ospedale di ..., Distretto sanitario di ..., ecc.);
- e) al fine di consentire agli uffici competenti la corretta individuazione dell'oggetto della fornitura e di tutte le informazioni ad essa relative, si chiede di allegare al tracciato elettronico il documento della fattura in formato pdf.
- 2. La fattura elettronica sarà emessa al termine di ogni mese del periodo contrattuale, secondo il canone d'appalto stabilito ed in rapporto al servizio effettivamente prestato.
  - 3. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Prestatore per l'esecuzione del contratto sarà effettuato con bonifico ban-

cario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Prestatore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

- 4. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta o erronea, da parte del Prestatore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
- 5. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Prestatore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nella misura vigente tempo per tempo.

# ART. 15. OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato ai sensi dell'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
- 2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 118, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.
- 3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Fornitore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
- 4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
- 5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): \_\_\_\_\_\_.
- 6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si dà atto che il presente contratto fa riferimento ai seguenti lotti di gara, identificati con il relativo CIG:

Lotto n.	Descrizione lotto	
		CIG

7. Il Prestatore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

# ART. 16. RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO

- 1. Alla scadenza del contratto, l'ASUR avrà la facoltà di richiedere per iscritto il rinnovo del contratto per la durata massima di mesi 36, anche per periodi frazionati.
- 2. Al termine della durata del contratto, l'ASUR potrà richiedere una proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla scadenza naturale del contratto.
- 3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Prestatore è obbligato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali.

# ART. 17. REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

- 1. I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto; successivamente, a richiesta della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, ai sensi dell'art. 115 del Codice, in base ai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4/c del Codice.
- 2. In mancanza della pubblicazione dei costi standardizzati e di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti, si procederà alla revisione in base ai seguenti criteri:
  - a) il corrispettivo si ritiene costituito dalle seguenti voci di costo, con le relative %:

Azienda Sanitaria Unica Regionale	
Il Direttore Area Acquisti e Logistica	(Ragione sociale Prestatore)
a Directore Area Acquisti e Logistica	
And the second s	

### b) personale:

- revisione del costo del personale tempo per tempo, applicando la variazione % dell'aggiornamento di tariffa determinato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi della legge n. 327/2000, per i lavoratori dipendenti addetti al settore di competenza, riferito alla regione Marche o al livello nazionale;
- c) attrezzature e materiali di consumo: revisione del costo di attrezzature, materiali di consumo e spese generali con frequenza annuale, in base all'indice per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato dall'ISTAT, riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto;
  - 2. La revisione prezzi dovrà essere richiesta dalla parte interessata e sarà applicata nei seguenti termini:
  - a) personale:
    - 1. dalla data di riferimento della tariffa aggiornata stabilita nel provvedimento ministeriale, a condizione che la richiesta sia notificata entro il mese successivo alla pubblicazione della stessa;
    - 2. decorso tale termine, la revisione avrà effetto dall'inizio del mese in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente;
    - 3. il calcolo della revisione prezzi sarà effettuato assumendo come tariffa base quella vigente alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
  - b) attrezzature e materiali di consumo:
    - 1. i prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto;
    - 2. la revisione non avrà effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.

#### ART. 18. PENALI

- 1. In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali, per causa imputabile al Prestatore, l'ASUR potrà applicare le seguenti penali:
- a) per ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio, una penale in misura pari allo 0,3 per mille del prezzo annuo del servizio per ogni giorno di ritardo;
- b) per inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto, una penale in misura pari all' 1,0 per mille del prezzo delle prestazioni non eseguite, importo moltiplicato per 30, considerando convenzionalmente un mese di ritardo;
- c) per inadempienze lievi di qualunque obbligo derivante dal contratto, una penale proporzionata all'inadempimento, fino ad un massimo di Euro 500,00;
- *d)* per inadempienze gravi, una penale fino a un massimo di Euro 1.000,00, fatta salva comunque la risoluzione del contratto per inadempimento.
- 2. L'applicazione della penale è effettuata di volta in volta, previa contestazione formale degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R., posta certificata o fax.
- 3. L'ASUR si riserva la facoltà di fare eseguire da altri il mancato o incompleto servizio o di acquistare il materiale occorrente, a spese del Prestatore.
- 4. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR/AV s'impegna a darne comunicazione al Prestatore entro il termine di giorni 5 (*cinque*), mediante lettera raccomandata A.R., posta certificata o fax.
- 5. L'importo della penale, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Prestatore derivanti dal presente contratto; in caso di insufficienza dei crediti, l'importo è addebitato mediante escussione della garanzia fideiussoria definitiva.

# ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

- 1. Qualora il Prestatore commetta ripetute violazione degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto "ipso-facto et de jure", mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale.
- 2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.
- 3. In particolare, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i..
  - 4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:
  - a) di acquistare in danno del Prestatore;
- b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.
- 5. La liquidazione dei crediti del Prestatore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

# ART. 20. RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis e 4-ter e dell'art. 92, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora tramite la competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.

- 2. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione del proprio assetto societario o gestionale, al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia, secondo l'art. 86, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..
- 3. L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, anche in caso di:
- a) stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
- b) conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012.
- 4. In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

# ART. 21. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
- 2. Il Prestatore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'ASUR e portati a conoscenza dello stesso Prestatore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Prestatore.
- 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR stessa.

# ART. 22. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

- 1. Per l'esecuzione del presente appalto, il Prestatore dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al presente contratto di cui è parte integrante, predisposto dall'ASUR/AV, contenente l'indicazione delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.
- 2. Nell'esecuzione dell'appalto, il Prestatore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel "Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso ASUR AV, trasmesso unitamente al contratto.
- 3. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI determina costi quantificati in Euro \_\_\_\_\_\_ a carico dell'ASUR/AV, non soggetti a ribasso d'asta.
- 4. L'importo dei costi indicati nel DUVRI sarà corrisposto dall'ASUR/AV in misura frazionata, all'inizio di ogni anno di esecuzione del contratto.

### ART. 23. SUBAPPALTO

- 1. Il Prestatore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 118, comma 1 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. (in alternativa al paragrafo precedente)
- 2. Il Prestatore potrà eventualmente subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:
- 3. Il Prestatore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'ASUR/AV, secondo la disciplina dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di servizio in subappalto sarà effettuato al Prestatore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 24. GARANZIA FIDEIUSSORIA  1. A garanzia della corretta esecuzione del presente del va di Euro	contratto, il Prestatore ha costituito garanzia fideiussoria definiti rto contrattuale, mediante (¹) n
Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria	
Azienda Sanitaria Única Regionale Il Direttore Ares Acquisti e Logistica	(Ragione sociale Prestatore)

contracto per apparto servizio di trasporti non prevalentemente sanitari (TNPS), occorrente all'Azienda Sanitaria Unica Regionale
del/201, emessa da
2. La garanzia fideiussoria è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso di somme che l'ASUR dovesse eventualmente pagare per fatto del Prestatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora il deposito cauzionale risultasse insufficiente.
3. Il Prestatore potrà essere obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'ASUR abbia dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, la garanzia fideiussoria potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Prestatore, mediante trattenuta sulle fatture in pagamento.
4. La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta tra l'ASUR e il Prestatore, senza diritto ad alcun interesse o risarcimento, neppure nel caso di un eventuale ritardo, qualora sia imputabile allo stesso Prestatore.
ART. 25. FORO COMPETENTE
1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Prestatore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.
2. Durante le more del giudizio, il Prestatore non potrà comunque interrompere il servizio, ma continuarlo secondo le richieste dell'AV.
ART. 26. SPESE PER IL CONTRATTO
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.
2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Prestatore.
ART. 27. NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:
a) all'offerta tecnica ed economica del Prestatore n del//201, che lo integra per tutto quanto in essa riportato;
b) al d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
c) al d.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
d) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.
ART. 28. DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:
a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Acquisti e Logistica - via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona (AN) - fax 071 PEC: asur@emarche.it;
<i>b)</i> ( <i>Prestatore</i> ) via, n fax PEC:
Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente quanto stabilito ai seguenti articoli:
<ul> <li>art. 5 (Durata del contratto);</li> <li>art. 14 (Fatturazione, pagamenti e interessi moratori);</li> </ul>
<ul> <li>art. 15 (Obblighi del Prestatore per la tracciabilità dei flussi finanziari);</li> </ul>
<ul> <li>art. 17 (Revisione periodica del prezzo);</li> <li>art. 18 (Penali);</li> </ul>
• art. 19 (Risoluzione del contratto per inadempimento);
<ul> <li>art. 20 (Recesso dal contratto);</li> <li>art. 23 (Subappalto);</li> </ul>
• art. 25 (Foro competente).

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

Azienda Sanitaria Unica Regionale		
sottoscritto con firma digitale da:	sottoscritto con firma digitale da:	
to: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)		
ozienda Sanitaria Unica Regionale Direttore Area Acquisti e Logistica	(Ragione sociale Prestatore)	

